



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI

Via Govone n. 9, - 14100 Asti

Peo: [prot.tribunale.asti@giustizia.it](mailto:prot.tribunale.asti@giustizia.it); Pec: [prot.tribunale.asti@giustiziacert.it](mailto:prot.tribunale.asti@giustiziacert.it)

### MISURE ORGANIZZATIVE EX ART. 83 COMMA 6 DL 23/2020

#### PREMESSE:

Visti i DL 11/2020, 18/2020 e 23/2020;

Viste le linee guida dettate dal CSM

Vista ed esaminata la situazione sanitaria in essere

Considerato che principale obiettivo in questo periodo è -ancora- anche in base al disposto delle fonti suddette, la tutela della salute con le conseguenze di privilegiare lavoro da remoto, di evitare spostamenti di persone ed assembramenti delle medesime e comunque contatti ravvicinati tra le persone negli stessi locali;

Ritenuto che disposizione di chiusura, sia delle fonti normative citate sia delle linee guida del CSM, è quella di rinviare a dopo il 31 luglio 2020 tutto ciò che: a) non è attuabile senza ricorrere alle modalità di cui alle lettere f) ed h) del comma 7 dell'art. 83 DL 18/2020; b) non riveste quelle caratteristiche di indifferibilità ed urgenza che rendono necessario effettuare comunque l'attività, pur con le ulteriori cautele dettate

Alla luce di queste considerazioni il Presidente del Tribunale, visto il disposto del comma 6 del citato art. 83 e sentiti magistrati dell'ufficio, il Procuratore della Repubblica, L'avvocatura, la dirigenza amministrativa,

concertato il tutto con la Presidenza della Corte d'Appello e con l'Autorità sanitaria,

Adotta le seguenti

#### **MISURE ORGANIZZATIVE**

Nel settore civile si terranno le udienze (o parti di udienze) ove possibile con le modalità di cui all'art. 83 DL 18/2020 lett. h);

In alternativa, qualora sia comunque necessaria la presenza delle parti, si ricorrerà alle modalità di cui alla lettera f) del medesimo DL; le concrete modalità operative verranno determinate dal giudice competente con il Magrif del Tribunale

Allo scopo e per tutte le udienze di cui sopra si rimanda alle disposizioni specifiche indicate nel documento allegato sub A.

Le udienze "in loco" cioè con la presenza fisica dei difensori e delle parti nei locali del Tribunale saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020, data che verrà comunicata dal singolo giudice procedente con provvedimento successivo, adottabile quando si avrà certezza della organizzazione del calendario delle udienze successivo a tale data, ad eccezione di quelle assolutamente indifferibili ed urgenti (il parametro è dato dalle udienze già ora indifferibili ed urgenti in base alle disposizioni ora in vigore) o di quelle per le quali vi è espressa richiesta delle parti e si versi in caso di urgenza, da dedurre ed allegare ad opera della parte richiedente e sottoposta comunque alla valutazione del Giudice (nonché su quanto infra per il settore penale); In questo caso (udienze "in loco") le udienze, sia civili che penali saranno tenute in una delle aule di udienza del piano terra del Tribunale, da concordare volta per volta in modo da individuare l'aula o le aule libere nella data interessata, ciò al fine di avere spazio sufficiente per evitare il contatto ravvicinato tra le persone; verranno emanate specifiche disposizioni circa il rispetto delle distanze tra le persone, il non affollamento delle aule medesime (con prescrizione di non ammettere un numero di persone maggiore di quello minimo necessario per la celebrazione dell'udienza; di garantire una distanza adeguata tra ciascuno dei presenti, di imporre obbligo di mascherine, di impedire che persone sostino nei corridoi antistanti le aule e che si creino assembramenti in attesa e ciò anche scaglionando in modo capillare le ore delle attività di udienza e, salvo casi particolari da autorizzarsi di volta in volta, da parte del capo dell'ufficio, evitando le udienze con presenza di testimoni se non quando sia assolutamente indifferibile)

Le udienze penali che si terranno con queste modalità saranno comunque tenute a porte chiuse;

Non si terranno comunque, con questa forma, fino a dopo il 31 luglio 2020 né le udienze presidenziali (a meno di urgenza ed indifferibilità allegata e dedotte e valutata dal Presidente: in questo caso esse si terranno comunque in una delle aule di udienza del piano terra per le ragioni di cui sopra) né le prime udienze delle cause civili e di lavoro che verranno quindi automaticamente rinviate (se già fissate) a data successiva al mese di giugno;

Il numero delle udienze da tenere quotidianamente con le modalità (tutte) suindicate verrà stabilito in prosieguo alla luce della normativa regolante il rapporto di lavoro del personale amministrativo e, quindi, della contezza circa il numero di dipendenti amministrativi che potranno essere in servizio nel periodo; analogamente verranno stabilite con separato/i provvedimento/i le concrete modalità in cui saranno tenute le udienze (o altre attività quali ad es, interrogatori) in sede penale, richiamandosi per ora e per quanto già statuito al protocollo circa le convalide e le direttissime ad opera del GIP

Non si ravvisa la presenza di urgenze “in re ipsa” cioè generalizzate per specifiche materie, dovendosi, di volta in volta, procedere ad esaminare la concreta sussistenza delle ragioni urgenti che rendono non rinviabile una udienza o il compimento di un singolo atto.

E’ comunque perdurante il divieto di accesso di difensori, parti e privati al piano degli uffici dei Giudici e della segreteria di presidenza se non per particolari e specifici casi di assoluta urgenza da sottoporre previamente alla valutazione del Presidente del Tribunale;

L’accesso al Tribunale è consentito solo a persone munite di mascherina.

Tutti i depositi, salvo casi eccezionali o di impossibilità (es. depositi da parte di privati come in caso di volontaria giurisdizione) dovranno essere effettuati in forma telematica o a mezzo PEC.

Nel settore penale vige quanto disposto con il protocollo in data 3 aprile 2020

Per il settore civile si richiama il provvedimento del Presidente in data 20 aprile 2020 che fa parte integrante delle presenti misure e che viene nuovamente ad esse allegato sub B.

## IN PARTICOLARE

### A) PER IL SETTORE CIVILE

Per le udienze:

- Dovranno essere privilegiate le modalità telematiche (lettera h del comma 7 art. 83 cit.), utilizzando con preferenza il modello trasmesso dal CSM, avvalendosi della collaborazione del Magrif;
- Sarà opportuno, nel caso di udienze telematiche ai sensi della lettera h) citata, concedere ai difensori congrui termini per brevi note autorizzate prima delle udienze;
- Le udienze c.d. da remoto si terranno nei casi in cui secondo il Giudice non è possibile o consigliabile procedere ai sensi della citata lettera h), utilizzando di preferenza il protocollo trasmesso dal CSM (sul punto, come su tutte le altre peculiarità che non impingono i principi generali enunciati in premessa, è però possibile ed auspicabile eventuale successivo protocollo con l'avvocatura), salva la facoltà per il Giudice che procede di consentire la produzione telematica entro un termine prefissato prima dell'udienza;
- Per le rare udienza che dovranno essere tenute "in loco", cioè nelle aule del piano terra del Tribunale, come indicato nelle premesse, occorrerà che venga predisposto, a cura della cancelleria e sotto la supervisione del Presidente di sezione, un calendario che verrà aggiornato quotidianamente con l'indicazione delle aule che man mano rimarranno libere, in modo da facilitare il compito dei singoli giudici nel decidere data e aula di rinvio o di fissazione; Le predette udienze, qualora vi sia necessità di fissare più di una causa per ogni giornata nella stessa aula, dovranno essere scaglionate ad horas a cura del Giudice;
- In un caso e nell'altro, le specifiche e dettagliate modalità di tenuta delle udienze (vuoi da remoto vuoi "in loco") saranno determinate da provvedimenti o da specifici protocolli, come già indicato.
- Le udienze (in particolare le nuove) potranno essere fissate con modello cartolare, i rinvii delle udienze già fissate potranno essere effettuati nello stesso modo
- Potranno ovviamente essere effettuate tutte le attività, da remoto (quindi depositi di fissazione di udienze, concessione termini ecc.....) necessarie alla trattazione delle udienze, in qualunque forma esse si possano esplicare (lettera h, leggera g,

eventuali “in loco” e i depositi di atti prodromici), saranno ovviamente consentite tutte le attività dei Giudici connesse con le udienze future, per rinvii, notifiche atti a cura della cancelleria, così come sono consentiti anche i depositi dall'esterno, come già stabilito da provvedimento del Presidente in data 20 aprile 2020 citato;

- I giuramenti di CTU (ai quali dovranno essere dati termini più ampi possibili per l'espletamento delle operazioni peritali), le richieste di chiarimenti, i giuramenti di tutori e amministratori di sostegno, dovranno essere effettuati con assoluta preferenza in via telematica, per quanto possibile e con l'assistenza del Magrif, per le modalità da remoto;
- Oltre a quanto stabilito con l'allegato protocollo in materia di udienze di separazioni consensuali e divorzi congiunti, potranno essere tenute nelle forme di cui alle lettere f) ed h) citate anche, eventualmente, le prime udienze delle cause civili e previdenziali, in base alla valutazione del giudice circa la inutilità della comparizione personale delle parti (ovviamente tutte quelle in cui è necessaria o prevista la presenza delle parti ad es. per l'eventuale tentativo di conciliazione continueranno ad essere rinviate a dopo il 31 luglio 2020)

#### Attività Fuori Udienza:

- è ovviamente consentita tutta l'ulteriore attività necessaria e connessa con le udienze che man mano saranno svolte o rinviate e con quanto di seguito indicato;
- I turni (es. TSO) si intendono sempre riferiti ad attività urgente e proseguiranno come da tabelle vigenti, privilegiando il mezzo telematico e con possibilità di sostituzione, previo accordo, con un giudice prontamente reperibile; sarà cura della cancelleria avvisare prontamente il Giudice reperibile e, anche in altri casi, ove segnalati come urgenti, contattare immediatamente il Giudice reperibile o, in difetto, il Presidente di Sezione; nel caso di istanze presentate dalle parti personalmente dovrà essere sempre interessato il Giudice competente per materia o reperibile;
- Le assegnazioni devono proseguire (disposizione superflua alla luce della premessa sulla necessità di fare tutto quello che si

può fare col mezzo telematico, la si ribadisce solo per chiarezza)

- Nelle cause di convalida di sfratto e di pignoramento presso terzi non si darà corso, per ora e fino a nuove disposizioni, a eventuali richieste di notifiche di atti introduttivi; per quelli notificati con prima udienza fissata nel periodo di sospensione, non si procederà alla iscrizione a ruolo ma dovranno essere rinotificati dopo il periodo di sospensione.
- Per le attività esterne all'udienza non gestibili telematicamente (con particolare riferimento – in via esemplificativa - alle istanze presentate personalmente dalle parti ove consentito, come nella materia tutelare) è possibile per il giudice stabilire che il deposito degli atti da parte sua avvenga telematicamente, con provvedimento firmato e scansionato in PDF e inviato a mezzo mail alla cancelleria, che provvederà alla stampa della mail di ricezione ed all'apposizione del timbro di deposito sul provvedimento PDF.
- Conseguo a quanto detto ed a quanto indicato nei criteri generali ut supra che tutto ciò che non può essere effettuato nelle forme di cui alle citate lettere h e g art. 83 del DL 18 deve essere rinviato a periodo successivo al 31 luglio 2020 (a titolo esemplificativo, operazioni di vendita davanti ai delegati e ai curatori, ai delegati alla vendita, termini per il versamento del prezzo, esecuzioni mobiliari ecc...) sempre che non sia allegata e provata la particolare indifferibilità dell'urgenza nel caso concreto.
- Quanto sopra trova integrazione nei protocolli allegati (in particolare per le modalità delle udienze telematiche, per le udienze in materia di famiglia e di separazioni-divorzi, per le misure di protezione e tutela della persona, ai quali quindi si rimanda)

## B) PER IL SETTORE PENALE

Ferma restando l'attesa della valutazione dell'autorità sanitaria sulla possibilità di tenere alcune udienze "in loco", con la presenza fisica di difensori e parti (ovviamente senza pubblico, quindi a porte chiuse e con contingentamento dei presenti al numero minimo possibile), anche prima del 31 luglio 2020, per casi del tutto peculiari e da valutarsi di volta in volta nonché per la peculiarità di alcune udienze collegiali;

considerando altresì l'esigenza di non ingolfare i ruoli penali alla ripresa della normale attività processuale, si specifica quanto segue:

- Le udienze che saranno ritenute urgenti e da necessariamente effettuarsi nel periodo ed "in loco" dovranno essere tenute "a porte chiuse", con la presenza di numero minimo possibile di persone, concordando data ed aula tra tutti i giudici civili e penali (sotto quindi la supervisione dei due presidenti di sezione), in modo da evitare assembramenti di persone nei corridoi antistanti le aule, scaglionando le medesime e l'eventuale (laddove necessaria come in precedenza specificato nella parte generale) nelle varie ore della mattinata e regolandone l'afflusso al Tribunale e l'accesso in aula;
- Ai sensi dell'art. 83 c. 3 lett. G) DL 18/2020, è disposto il rinvio d'ufficio di tutte le udienze nei procedimenti penali, fissate dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, salvo:
  - a) le eccezioni di cui all'art. 83 c. 3 DL 18;
  - b) le eccezioni di cui all'art. 36 c. 2 DL 23/2020 (procedimenti con scadenza dei termini di misura cautelare detentiva di cui all'art. 304 cpp prima dell'11.11.2020);
  - c) le udienze per le quali saranno allegati dalle parti e ritenuti sussistenti dal giudice motivi di indifferibile urgenza;
- Il rinvio d'ufficio sopra indicato è da intendersi sempre disposto a udienza successiva al 31 luglio 2020;
- Ovviamente per tutte le udienze fissate e rinviate d'ufficio nel periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020 nonché per la altre udienze, già previste a far data dal 12 maggio 2020, e che verranno rinviate d'ufficio ex art. 83 c. 7 lett. G DL 18 in base alla direttiva generale che precede, continuerà ad operare la sospensione dei termini di prescrizione e di misura cautelare come previsto dal comma 9 del citato art. 83;
- Tutte le udienze che non rientrano nel novero di quelle da celebrare in una delle forme previste e che quindi verranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 si intendono rinviate d'ufficio; il Giudice provvederà ad emettere il provvedimento -con la data del rinvio- da comunicare alle parti in momento successivo;

- Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo, nonché gli interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.c. nei confronti di indagati/imputati in stato di custodia cautelare (quindi anche agli arresti domiciliari) verranno celebrate da remoto con l'applicativo Teams, in base al protocollo di intesa sottoscritto in data 31.3.2020 tra il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati ed il Presidente delle Camere Penali, protocollo che fa parte integrante del presente provvedimento e che viene allegato in calce;
- Con analoghe modalità potranno essere celebrate da remoto le altre udienze non rinviabili d'ufficio a carico di imputati detenuti o in stato di custodia cautelare, nonché le altre di cui alla nuova formulazione dell'art. 83 c. 12 bis DL 18;
- Continuano a trovare applicazione i turni già stabiliti per la reperibilità (Dibattimento e Gip) secondo i calendari predisposti dai rispettivi coordinatori; per la ulteriore reperibilità di altro magistrato in caso di impedimento di chi è di turno si seguiranno i criteri tabellari in vigore;
- Sarà possibile per i magistrati (che se non impegnati per attività urgenti da svolgersi nei locali del Tribunale dovranno continuare a lavorare da remoto) depositare gli atti telematicamente (provvedimento firmato e scansionato in PDF e invio a mezzo mail alla Cancelleria che provvederà alla stampa della mail di ricezione ed all'apposizione del timbro di deposito sul provvedimento PDF, con successiva acquisizione quando il Giudice potrà recarsi in ufficio) o, in caso di assoluta indifferibilità ed urgenza, personalmente con accesso alla cancelleria previa segnalazione al presidente della sezione; parimenti le cancellerie provvederanno ad inviare telematicamente (o mediante scansione se possibile) ai singoli giudici le istanze, gli atti necessari ed il parere del PM laddove richiesto;
- Per i depositi dall'esterno, ferma restando la possibilità di diversamente concordare mediante protocolli, allo stato continuano a non essere consentiti depositi di atti relativi a procedimenti sospesi;
- Al fine di consentire uno svolgimento regolare degli adempimenti di cancelleria (in particolare comunicazione alle parti della data di rifissazione delle udienze) ciascun giudice del

dibattimento o dell'ufficio GIP potrà trasmettere alla cancelleria un numero limitato di decreti di rifissazione delle udienze indicato allo stato -fino a ripresa normale dell'attività dei dipendenti amministrativi ovvero a nuovo provvedimento di modifica di tale numero- in un massimo di 15 provvedimenti alla settimana;

- In deroga a quanto stabilito nelle premesse e nella parte generale, si potranno disporre differimenti di udienze in data successiva al 31 maggio 2020 (anziché al 30 giugno) e quindi anche celebrare le udienze già fissate in data successiva al 31 maggio 2020 limitatamente ai seguenti processi (con tutte le prescrizioni in precedenza stabilite quanto a individuazione della data e dell'aula, scaglionamento orario, porte chiuse, presenza delle persone ecc...):
  - a) Processi con misure cautelari in corso;
  - b) Processi senza necessità di istruttoria;

Tutto ciò ovviamente da valutarsi nel prosieguo in base alle disponibilità del personale amministrativo alla luce della normativa che regolerà il loro rapporto di lavoro e sentito il parere dell'autorità sanitaria.

Non si ritiene ancora, allo stato, di estendere tale liberalizzazione a tutti i processi nei quali è prevista l'audizione di testimoni, in base ad una delle linee guida di carattere generale indicate in premessa (evitare spostamento ed assembramento di persone in tutti i casi in cui non si tratta di attività indifferibile ed urgente);

#### PER L'UFFICIO DEI GIUDICE DI PACE

Salvo casi di assoluta ed indifferibile urgenza come previsto dall'art. 83 comma 3 del DL 18/2020, tutte le cause civili e penali sono rinviate d'ufficio a periodo successivo al 31 luglio 2020 con provvedimento che verrà successivamente comunicato ad opera della cancelleria, richiamando per il resto le disposizioni già date con separato provvedimento relativo solo all'ufficio del GdP.

Valgono ovviamente anche per gli uffici del Giudice di Pace le disposizioni di carattere generale sopra indicate, in particolare.

- Le udienze sia civili che penali che si dovranno, in via eccezionale, tenere dovranno essere tenute in aula e non negli uffici dei Giudici;
- Il Giudice procedente (se procedimento già radicato ante 9 marzo 2020) ovvero il Presidente del Tribunale (se provvedimento “nuovo”) dovrà motivare specificamente le ragioni di urgenza relative al caso concreto, non essendo sufficiente una mera motivazione apodittica col richiamo a formule generali;
- Il Giudice procedente dovrà, già nel provvedimento con cui dispone l’udienza, indicare dettagliatamente, oltre a data, ora ed aula, anche le ulteriori disposizioni per la sicurezza dei partecipanti (obbligo di uso di mascherine, distanza tra le persone, numero massimo di persone ammesse in aula, dislocazione di coloro che attendono ecc...), curando altresì, nel caso di pluralità di udienze (circostanza da evitare) o di pluralità di testimoni, di scaglionare l’audizione delle persone lungo l’arco della mattinata in modo da limitare al massimo la presenza di terzi nei locali del Tribunale in contemporanea.

Per quanto riguarda l’accesso alla cancelleria degli uffici del Giudice di Pace, nelle varie forme possibili, si ribadisce quanto già stabilito con precedente provvedimento in data 1° aprile 2020 e, quindi, tutto quello che non riguarda provvedimenti o cause urgenti non soggette a rinvio non verrà preso in considerazione, in qualunque modalità sia inviato, né viene, per incombenti relativi a tali cause, permesso l’accesso fisico ai locali della cancelleria.

Asti, 28 aprile 2020

IL PRESIDENTE  
GIANCARLO GIROLAMI